



ALLEGATO SCARICHI 2

N. rep. 161/2024

Oggetto: Ditta Lupini Franco Recuperi Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Lupini Franco Recuperi Srl (P.Iva 01549690541), con sede legale in Collazzone (PG), loc. Acquasanta n. 100/A, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Collazzone e pervenuta alla Regione Umbria, tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 171507 del 24/07/2024 e prot. n. 203804 del 10/09/2024, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2015 del 08/09/2015, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di misto cementato all'interno dello stabilimento sito in Comune di Collazzone (PG), loc. Acquasanta n. 100/A, al foglio n. 41 part.lla n. 521/2, 556, 665, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674 675, 676, 677, 678, già adibito ad impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2015 del 08/09/2015 rilasciata dal Comune di Collazzone alla ditta Lupini Franco Recuperi Srl e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 3122 del 20/07/2015 della Provincia di Perugia, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO in particolare il titolo abilitativo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal fabbricato destinato ad uffici di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/2015 del 08/09/2015, secondo le prescrizioni contenute nel documento istruttorio allegato denominato "Allegato scarichi";

CONSIDERATO che nell'istanza di modifica sostanziale citata in premessa la ditta Lupini Franco Recuperi Srl ha richiesto, relativamente agli scarichi di acque reflue, il proseguimento senza modifiche, dichiarando, a tal fine, l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo n. 9/2015 del 08/09/2015;



VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Lupini Franco Recupero Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Lupini Franco Recupero Srl (P.Iva 01549690541), con sede legale in Collazzone (PG), loc. Acquasanta n. 100/A, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (formella esistente con recapito finale al Fiume Tevere) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal fabbricato destinato ad uffici ubicato nell’insediamento richiamato in premessa, al foglio n. 41 part.III n. 521/2 del Comune di Collazzone, previo trattamento con filtro percolatore anaerobico ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 41 particella n. 663 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l’impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;



- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

Il presente atto è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e l'ottenimento di altri eventuali permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc..

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)